



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel.Consigliere

Oggetto

CONTRATTO
D'OPERA

Ud. 27/01/2022 - CC

R.G.N. 16617/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16617-2020 proposto da:

RENATO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

GRAZIA TERESA, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO DOMENICO CICCONE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/02/2020;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Maria Teresa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26382/2018, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di Renato, della somma di € 13.884,54 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta dall'opposto in favore dell'opponente in relazione ad un giudizio civile.

Con l'ordinanza impugnata, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale ha accolto l'opposizione, sul presupposto che l'attività svolta dal professionista fosse del tutto inutile per la cliente, e che quest'ultima non fosse stata preventivamente informata di tale inutilità.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Renato, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso Maria Teresa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: **"PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.**

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione spiegata da Grazia Teresa, revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore dell'avv. Renato per compenso dell'attività professionale svolta per conto dell'opponente, ritenendo quest'ultima del tutto inutile. In particolare, il giudice di merito evidenziava che il aveva spiegato, per conto della propria cliente, un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti, con il quale era stata formulata una domanda nuova rispetto a quella oggetto di causa; poiché detto intervento era stato proposto dopo la scadenza dei



Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta
Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022.

Il Presidente
(L.G. Lombardo)

